



COMUNE DI GENOVA

185 0 0 - DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE SOCIETARIA  
**Proposta di Deliberazione N. 2018-DL-376 del 23/10/2018**

INDIRIZZI PER LA CESSIONE DEL 100% DELLE QUOTE DEL COMUNE DI GENOVA IN FARMACIE GENOVESI S.R.L - TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITA' DEL DIRITTO DI ESERCIZIO DELLE 8 FARMACIE COMUNALI A SOCIETA' FARMACIE GENOVESI SRL - MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE – AUTORIZZAZIONE.

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 63 in data 2 novembre 2018;

Su proposta del Sindaco Marco Bucci e dell'Assessore all'Ambiente Matteo Campora;

Premesso che:

- Farmacie Genovesi S.r.l., società interamente partecipata dal Comune di Genova, è stata costituita in data 21.12.2001, ha sede in Genova (GE), via Gabriele D'Annunzio 27 ed è iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese conservato presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova al n. 01266300993, con numero di iscrizione al repertorio economico amministrativo (R.E.A.) GE-396571.
- Il Comune di Genova detiene una quota pari al 100% del capitale sociale di Farmacie Genovesi S.r.l, e svolge l'attività di controllo analogo ai sensi dell'art. 16 D.lgs. 175/2016.
- A tale composizione del capitale sociale si è pervenuti da ultimo nel 2010 attraverso l'avvenuto riacquisto da parte del Comune di Genova della quota di partecipazione, pari al 100% del capitale sociale, detenuta dalla società controllata AMIU S.p.A.
- La società è attualmente amministrata da un Amministratore Unico ed è dotata di un sindaco unico.
- L'organigramma della società al 31/12/2017, evidenzia un numero complessivo di 42 dipendenti come di seguito dettagliato:

<b>Funzione</b>	<b>Tempo Pieno</b>	<b>Part Time</b>	<b>Totale</b>
Dirigente	1		1
Direttrici/direttori di farmacisti/e	9		9
Farmacisti/e	15	10	25
Magazzinieri/e	4		4
Impiegati/e Amminis-	3		3
Totale	32	10	42

- Attualmente la società Farmacie Genovesi S.r.l. gestisce 8 FARMACIE site in Genova di cui il Comune è titolare dell'autorizzazione all'esercizio;

1. ISONZO Via Isonzo
2. MOLASSANA Via Luigi Gherzi
3. QUINTO Via Quinto
4. VASCO DE GAMA Via Vasco de Gama
5. BURLANDO Via Antonio Burlando
6. CEP Via Cravasco
7. FOSSATO Via San Bartolomeo del Fossato
8. SESTRI Via San Giovanni Battista

Atteso che:

- Il DL. n. 1/2012 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012 n. 27”, ha avviato una sostanziale liberalizzazione del settore farmaceutico, eliminando la prelazione dei Comuni sulle sedi farmaceutiche nuove o vacanti (vedi art.11, comma 3), le quali, dunque, sono destinate ad essere affidate mediante concorso aperto alla competizione dei soggetti interessati.
- La Legge 4 agosto 2017, n. 124, legge annuale per il mercato e la concorrenza, ha innovato ulteriormente la disciplina regolante il settore della distribuzione dei farmaci introducendo la previsione che una società di capitali possa essere proprietaria di una farmacia e delle relative autorizzazioni al suo esercizio. Infatti secondo la normativa previgente, la proprietà di una farmacia poteva essere intestata unicamente a persone fisiche, a società di persone o a società cooperative a responsabilità limitata. I proprietari dovevano inoltre essere necessariamente farmacisti che avessero conseguito l'idoneità in un concorso per sedi farmaceutiche. Le società di capitali non potevano pertanto avere la proprietà di una farmacia. Inoltre, ciascun farmacista non poteva essere proprietario di più di una farmacia, mentre le società cooperative a responsabilità limitata non potevano superare il limite di quattro farmacie. Oggi il vincolo introdotto dalla nuova normativa è stato fissato nel 20% delle farmacie presenti nella stessa regione o provincia autonoma. Accanto alla disciplina sulla proprietà, la legge prevede ora la piena libertà della farmacia nello stabilire gli orari di apertura.

Infine, viene meno l'obbligo che il gestore della farmacia sia uno dei soci, ossia un proprietario della farmacia.

Rimane tuttavia ferma la necessità che la direzione della farmacia sia assegnata a un professionista che abbia conseguito l'idoneità in un concorso per sedi farmaceutiche.

L'eliminazione del vincolo alla gestione è coerente con il nuovo assetto sulla proprietà delle farmacie. La società di capitali che sia proprietaria di più farmacie sparse sul territorio dovrà infatti dotarsi di una struttura di gestione e organizzazione del tutto indipendente dai soggetti che ne detengono la proprietà. Al contempo, l'organizzazione dovrà essere idonea a fornire le stesse garanzie, stabilite in precedenza, di tutela degli interessi pubblici e di professionalità richiesti nella gestione del servizio di distribuzione farmaceutico.

Dato atto che:

- I limiti alla proprietà di farmacie hanno determinato negli anni passati una forte limitazione alle possibilità d'investimento in questo settore, caratterizzato da una dimensione a carattere prevalentemente personale dell'attività svolta dalle farmacie.
- Il servizio svolto dalla Società Farmacie Genovesi è collocato dalla giurisprudenza amministrativa come modalità gestoria "in nome e per conto" del S.S.N, (Consiglio di Stato, sez. III, 8 febbraio 2013, n. 729).
- La norma non riserva all'ente locale la gestione del servizio farmaceutico in quanto servizio che ha il fine di assicurare la tutela del fondamentale diritto alla salute, ovvero in quanto servizio di carattere "sanitario" e conseguentemente non concorrenziale: la titolarità delle farmacie da parte dei comuni secondo la previgente normativa era eventuale, nella misura in cui essi decidevano di esercitare la prelazione, e dopo tre anni potevano cedere a terzi la farmacia mediante un normale negozio di alienazione.
- Lo stesso legislatore ha già valutato *ex ante* l'idoneità dei privati, purché in possesso dei necessari requisiti professionali, a svolgere efficacemente il servizio di distribuzione dei farmaci e senza che ciò possa pregiudicare il fondamentale diritto alla salute, avviando un percorso di liberalizzazione del settore che preclude la possibilità ai Comuni di esercitare oggi la prelazione sulle sedi vacanti o di nuova istituzione, salvo le eccezioni di cui all'art. 11 legge 27/2012.
- La gestione del servizio farmaceutico benché servizio finalizzato ad assicurare la tutela del fondamentale diritto alla salute non inibisce la possibilità che esso possa essere oggetto di un valido confronto concorrenziale tra più operatori economici in possesso dei requisiti di idoneità professionali richiesti dal legislatore.

Rilevato pertanto che il nuovo assetto giuridico apre nuove possibilità di valorizzazione della società di gestione delle farmacie comunali, derivante dalla possibilità di vendere sul mercato un sistema di rete organizzato di 8 farmacie, comprensivo delle relative autorizzazioni all'esercizio, attraverso l'alienazione dell'intera quota di partecipazione dell'Ente nella società stessa;

Considerato che sussiste l'interesse pubblico alla cessione delle quote della società Farmacie Genovesi S.r.l. in coerenza con gli obiettivi di semplificazione e razionalizzazione del sistema delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 4 del D.lgs. 175/2016, disimpegnandosi nell'erogazione di un servizio che può efficacemente ed efficientemente essere svolto dal mercato, come previsto dallo stesso legislatore;

Ritenuto pertanto di:

1. disporre che, ai soli fini della vendita, gli uffici competenti, su istanza della società, provvedano al trasferimento amministrativo delle 8 "autorizzazioni all'esercizio" delle farmacie, di cui oggi il Comune di Genova è titolare, alla Società Farmacie Genovesi S.r.l.;
2. autorizzare l'indizione di un'asta pubblica regolata dalla procedura prevista dagli articoli 73, c.1 lett. c), 76 e 77 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato", per la cessione del 100% delle quote nella società Farmacie Genovesi S.r.l. sulla base dei seguenti indirizzi:
  - a. **Modalità:** procedura ad evidenza pubblica, con offerte segrete in aumento rispetto al prezzo a base d'asta, con aggiudicazione a favore del concorrente che abbia offerto il prezzo maggiore a partire dall'importo posto a base d'asta. Qualora l'asta andasse deserta, il Comune di Genova si potrà riservare il diritto di procedere a trattativa privata, ai sensi dell'articolo 41 comma 1 del R.D. 827/1924;
  - b. **Oggetto della cessione:** 100% della quota del Comune in "Farmacie genovesi S.r.l.", comprensiva delle licenze amministrative trasferite alla società ai sensi del punto 1;
  - c. **Prezzo di cessione:** sarà determinato dalla sommatoria del Prezzo A (*valore di avviamento posto a base d'asta e soggetto al rialzo*), del prezzo B (*valore dei beni immobili non soggetto a rialzo*), e del prezzo C (*valore del capitale circolante netto, da determinarsi alla data di esecuzione del contratto (data di stipula dell'atto di cessione quote)*). I valori del prezzo A, B, e C, sono stati oggetto di perizia asseverata agli atti della Direzione Pianificazione Strategica e Governance Societaria, come di seguito descritto:

<b>A</b>	Avviamento	Euro 10.243.107	<b>Prezzo a base d'Asta</b>
<b>B</b>	Valore beni immobili	Euro 826.515	<b>Prezzo non soggetto a rialzo</b>
<b>C</b>	+/- Capitale Circolante Netto	Euro - 1.145.981	<b>Prezzo provvisorio al 31/12/2017 Tale prezzo sarà rideterminato sulla base delle risultanze contabili alla data di esecuzione del contratto .</b>
	<b>PREZZO DI ACQUISTO=</b>	<b>A+B+C</b>	

- d. **Misure di tutela dell'occupazione:** il bando di vendita dovrà prevedere misure di tutela dell'occupazione, disponendo che "il concorrente in sede di presentazione dell'offerta do-

vrà garantire il mantenimento, per il triennio 2019-2021, del personale occupato in Farmacie Genovesi srl alla data di esecuzione del contratto di cessione delle quote, del CCNL applicato a detto personale e delle posizioni giuridiche ed economiche, nonché della parte economica degli accordi aziendali vigenti, mediante apposita dichiarazione di impegno”. A garanzia dell’impegno verrà richiesta a data di esecuzione del contratto il rilascio di una garanzia fideiussoria di Euro 150.000,00 (centocinquantamila,00) da svincolarsi al termine del triennio di vigenza dell’impegno

- e. **Esercizio del diritto di prelazione:** il bando di vendita dovrà prevedere, ai sensi dell’art. 12 legge 361/1991, l’esercizio del diritto di prelazione sulla cessione del 100% della Società Farmacie Genovesi s.r.l., da parte dei dipendenti in servizio alla data di aggiudicazione provvisoria in possesso dei requisiti di legge;
- f. **Clausola penale in caso di diniego all’istanza di variazione amministrativa del provvedimento autorizzativo a seguito della variazione della compagine sociale da effettuarsi ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge 362/91 e della l.r. n.3/1991:** l’atto di cessione delle quote societarie dovrà rimanere in ogni caso subordinato alla condizione legale sospensiva del rilascio da parte del Comune di Genova, acquisito il parere favorevole della ASL competente, del provvedimento di riconoscimento della variazione amministrativa ex Legge regionale 3/1991. In caso di mancato riconoscimento per mancanza dei requisiti e delle condizioni, previste dalla legge 362/1991 e s.m.i., in capo all’aggiudicatario, nessuna richiesta di danno potrà essere avanzata nei confronti del Comune di Genova e la cauzione verrà incamerata dal Comune medesimo a titolo di penale.

Considerato inoltre che Farmacie Genovesi S.r.l. è società in house del Comune di Genova e pertanto lo Statuto Sociale risponde ai requisiti previsti dall’ art. 16 D.lgs. 175/2016 che nello specifico non permette l’ingresso di privati nel capitale sociale della società “ad eccezione dei casi previsti da norme di legge, ed a condizione che ciò avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto né l’esercizio di influenza determinante sulla società controllata.”;

Ritenuto conseguentemente di modificare, ai soli fini della vendita, lo Statuto Sociale di Farmacie Genovesi S.r.l. secondo lo schema di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di rimuovere i vincoli pubblicistici introdotti con il d.lgs. 175/2016 e in contrasto con la cessione delle quote societarie da parte del Comune di Genova;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l’attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell’articolo 97, comma 2, del Dlgs. 267/2000 e ss. mm. e ii ;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti rilasciato ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. c), legge 267/2000;

La Giunta  
PROPONE  
al Consiglio Comunale

- 1) di disporre che, ai soli fini della vendita, la Direzione Ambiente, su istanza della società, provveda, ai sensi della legge regionale n. 3/1991, al trasferimento amministrativo delle autorizzazioni delle n. 8 farmacie, oggi in capo al Comune di Genova, alla società Farmacie Genovesi s.r.l.;
- 2) di autorizzare l'indizione di un'asta pubblica, per la cessione del 100% delle quote nella società Farmacie Genovesi S.r.l.;
- 3) di stabilire che il bando di gara sia redatto in conformità ai seguenti indirizzi:
  - a. **Modalità:** procedura ad evidenza pubblica, con offerte segrete in aumento rispetto al prezzo a base d'asta, con aggiudicazione a favore del concorrente che abbia offerto il prezzo maggiore a partire dall'importo posto a base d'asta. Qualora l'asta andasse deserta, il Comune di Genova si potrà riservare il diritto di procedere a trattativa privata, ai sensi dell'articolo 41 comma 1 del R.D. 827/1924;
  - b. **Oggetto della cessione:** 100% della quota del Comune in "Farmacie genovesi S.r.l.", comprensiva delle licenze amministrative trasferite alla società ai sensi del punto 1;
  - c. **Prezzo di cessione:** sarà determinato dalla sommatoria del Prezzo A (*valore di avviamento posto a base d'asta e soggetto al rialzo*), del prezzo B (*valore dei beni immobili non soggetto a rialzo*), e del prezzo C (*valore del capitale circolante netto, da determinarsi alla data di esecuzione del contratto (data di stipula dell'atto di cessione quote)*). I valori del prezzo A, B, e C, sono stati oggetto di perizia asseverata agli atti della Direzione Pianificazione Strategica e Governance Societaria;
  - d. **Misure di tutela dell'occupazione:** il bando di vendita dovrà prevedere misure di tutela dell'occupazione, disponendo che "il concorrente in sede di presentazione dell'offerta dovrà garantire il mantenimento, per il triennio 2019-2021, del personale occupato in Farmacie Genovesi srl alla data di esecuzione del contratto di cessione delle quote, del CCNL applicato a detto personale e delle posizioni giuridiche ed economiche, nonché della parte economica degli accordi aziendali vigenti, mediante apposita dichiarazione di impegno". A garanzia dell'impegno verrà richiesta a data di esecuzione del contratto il rilascio di una garanzia fideiussoria di Euro 150.000,00 (centocinquantamila,00) da svincolarsi al termine del triennio di vigenza dell'impegno
  - e. **Esercizio del diritto di prelazione:** il bando di vendita dovrà prevedere, ai sensi dell'art. 12 legge 361/1991, l'esercizio del diritto di prelazione sulla cessione del 100% della Società Farmacie Genovesi s.r.l., da parte dei dipendenti in servizio alla data di aggiudicazione provvisoria in possesso dei requisiti di legge;
  - f. **Clausola penale in caso di diniego all'istanza di variazione amministrativa del provvedimento autorizzativo a seguito della variazione della compagine sociale da effettuarsi ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 362/91 e della l.r. n.3/1991:** l'atto di cessione delle quote societarie dovrà rimanere in ogni caso subordinato alla condizione legale sospensiva del rilascio da parte del Comune di Genova, acquisito il parere favorevole della ASL competente, del provvedimento di riconoscimento della variazione amministrativa ex Legge regionale 3/1991. In caso di mancato riconoscimento per mancanza dei requisiti e delle condizioni, previste dalla

legge 362/1991 e s.m.i., in capo all'aggiudicatario, nessuna richiesta di danno potrà essere avanzata nei confronti del Comune di Genova e la cauzione verrà incamerata dal Comune medesimo a titolo di penale.

- 4) di dare mandato agli Assessori competenti per materia di avviare un tavolo di confronto con le OOSS per modificare l'Accordo di Mobilità Interaziendale, sottoscritto in data 4 maggio 2015, per adeguarlo al mutato quadro normativo e per estenderne l'applicazione anche ai dipendenti delle società oggetto di razionalizzazione ai sensi del T.U.S.P. (a titolo di esempio: cessione, fusione, scissione...) nonché di dare mandato alle direzioni competenti per l'individuazione di forme di valorizzazione delle professionalità del personale dipendente della società Farmacie Genovesi s.r.l., anche ai fini dei pubblici concorsi, secondo le disposizioni vigenti;
- 5) di modificare, per le motivazioni in premessa, lo Statuto Sociale di Farmacie Genovesi SRL secondo lo Schema di Statuto (Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 6) di dare mandato al Sindaco o suo delegato di approvare nell'Assemblea straordinaria all'uopo convocata il nuovo Statuto, autorizzandolo fin d'ora alle eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie;
- 7) di dare mandato alle Direzioni competenti, per gli adempimenti necessari a dare esecuzione al presente atto;
- 8) di dare mandato all'Amministratore Unico di Farmacie Genovesi s.r.l. a provvedere a:
  - i. Formulare istanza per il trasferimento della titolarità del diritto di esercizio delle 8 farmacie comunali in capo a Farmacie Genovesi SRL sulla base del presente atto, secondo quanto disposto dal punto 1) del presente dispositivo;
  - ii. Predisporre apposito *data room* contenete i dati e le informazioni societarie a supporto degli offerenti, il cui elenco deve essere specificatamente indicato nell'avviso d'asta;
  - iii. Astenersi, dalla data di approvazione del presente atto, dal compiere atti e/o operazioni il cui effetto, anche potenziale, sia quello di incidere negativamente sulla situazione patrimoniale, economica, finanziaria e reddituale della società, nonché atti o operazioni che, per la loro natura, per i loro scopi, per la loro durata o per altra ragione, eccedano i limiti della normale, ordinaria, prudente e quotidiana gestione;
  - iv. Convocare, dopo l'aggiudicazione definitiva, l'Assemblea straordinaria per la modifica dello Statuto Sociale.
  - v. Rappresentare nell'esecuzione del contratto la "Parte venditrice" per gli obblighi derivanti dalla determinazione della situazione patrimoniale alla data di esecuzione al fine di determinare il valore del prezzo *C (capitale circolante netto alla data di esecuzione)*;
  - vi. Provvedere alle comunicazioni obbligatorie ai sensi dell'art. 8, comma 2, legge 362/1991;
- 9) di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente;
- 10) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267.



Testo in vigore (dal 29-08-2017)	Proposta di modifica (per cessione quote)
<p><b>Articolo 1 - Denominazione</b></p> <p>È costituita una società a responsabilità limitata denominata "FARMACIE GENOVESI Società a responsabilità limitata".</p>	<p><b>Articolo 1 - Denominazione</b></p> <p>È costituita una società a responsabilità limitata denominata "FARMACIE GENOVESI Società a responsabilità limitata".</p>
<p><b>Articolo 2 - Sede Sociale</b></p> <p>La Società ha sede legale in Genova, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il competente Registro delle Imprese.</p> <p>La Società nei modi di legge ha facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, agenzie e uffici sia amministrativi sia di rappresentanza in Italia e all'estero.</p>	<p><b>Articolo 2 - Sede Sociale</b></p> <p>La Società ha sede legale in Genova, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il competente Registro delle Imprese.</p> <p>La Società nei modi di legge ha facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, agenzie e uffici sia amministrativi sia di rappresentanza in Italia e all'estero.</p>
<p><b>Articolo 3 - Domicilio dei soci</b></p> <p>Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.</p>	<p><b>Articolo 3 - Domicilio dei soci</b></p> <p>Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.</p>
<p><b>Articolo 4 - Durata</b></p> <p>La Società ha durata fino al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata una o più volte, o sciolta anticipatamente, con decisione assunta dai soci nelle forme di cui al presente statuto.</p> <p>È facoltà di ciascun socio, entro un anno dall'acquisizione dello status, recedere dalla Società nelle ipotesi e con le modalità previste dalla Legge e dal presente Statuto.</p>	<p><b>Articolo 4 - Durata</b></p> <p>La Società ha durata fino al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata una o più volte, o sciolta anticipatamente, con decisione assunta dai soci nelle forme di cui al presente statuto.</p> <p>È facoltà di ciascun socio, entro un anno dall'acquisizione dello status, recedere dalla Società nelle ipotesi e con le modalità previste dalla Legge e dal presente Statuto.</p>
<p><b>Articolo 5 - Oggetto Sociale - Attività</b></p> <p>L'oggetto sociale, riconducibile a quanto previsto dalle lettere a), d) ed e) di cui all'art.4 del D.lgs. n.175 del 19 agosto 2016, è costituito dallo svolgimento delle attività di seguito elencate ed affidate dal Comune di Genova a Farmacie Genovesi S.r.l. quale sua società "in house":</p> <p>* assistenza farmaceutica per conto delle A.S.L. a tutti gli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale nei modi e nelle forme stabilite dalla Legge 23 Dicembre 1978 N. 833 (e relativa convenzione), nonché in conformità alle leggi nazionali e regionali successive per il settore;</p> <p>* la produzione e la vendita di specialità mediche, prodotti galenici, officinali, cosmetici, dietetici, di erboristeria ed omeopatia, articoli sanitari per ortopedia articoli sanitari per l'infanzia nonché di</p>	<p><b>Articolo 5 - Oggetto Sociale - Attività</b></p> <p>La società svolge l'attività di:</p> <p><del>L'oggetto sociale, riconducibile a quanto previsto dalle lettere a), d) ed e) di cui all'art.4 del D.lgs. n.175 del 19 agosto 2016, è costituito dallo svolgimento delle attività di seguito elencate ed affidate dal Comune di Genova a Farmacie Genovesi S.r.l. quale sua società "in house":-</del></p> <p>* assistenza farmaceutica per conto delle A.S.L. a tutti gli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale nei modi e nelle forme stabilite dalla Legge 23 Dicembre 1978 N. 833 (e relativa convenzione), nonché in conformità alle leggi nazionali e regionali successive per il settore;</p> <p>* la produzione e la vendita di specialità mediche, prodotti galenici, officinali, cosmetici, dietetici, di erboristeria ed omeopatia, articoli sanitari per ortopedia articoli sanitari per l'infanzia nonché di</p>

<p>presidi e articoli parafarmaceutici in genere;</p> <p>* la fornitura di prodotti farmaceutici alle Istituzioni, ad Uffici Comunali ed alle Aziende amministrative o partecipate dal Comune;</p> <p>* l'educazione sanitaria ed aggiornamento professionale dei dipendenti;</p> <p>* la promozione di campagne d'informazione di igiene e prevenzione sanitaria volte a sensibilizzare l'utenza su temi di particolare rilevanza e su patologie giudicate di notevole incidenza sociale;</p> <p>* le attività inerenti la medicina preventiva, la medicina sportiva e la tutela del benessere, telemedicina e telesoccorso;</p> <p>* la fornitura di prodotti farmaceutici a Paesi colpiti da calamità, compatibilmente con le disponibilità e tenendo conto delle richieste;</p> <p>* la prenotazione in rete di prestazioni sanitarie fornite dalla ASL.</p> <p>Nei limiti e con le modalità previste dalla legge, per il conseguimento dell'oggetto sociale o in relazione comunque allo stesso la società potrà:</p> <p>* assumere interessenze, quote, partecipazioni, anche azionarie in altre società, consorzi ed imprese costituite e costituende, aventi scopi affini, analoghi, complementari e partecipare alla loro costituzione nei limiti e con le modalità di cui al D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.;</p> <p>* esercitare il coordinamento amministrativo, commerciale, finanziario e tecnico delle società alle quali partecipa, ed in genere effettuare nei confronti di terzi prestazioni di servizi rientranti nei settori sopra elencati nei limiti e con le modalità di cui al D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.;</p> <p>* stipulare, rinnovare e rescindere, relativamente a beni immobili e beni mobili iscritti e non in pubblici registri, contratti di trasferimento di proprietà, contratti di locazione anche finanziaria ed operativa, di sub-locazione, di affitto, di noleggio e di concessione in usufrutto di aziende o di rami aziendali;</p> <p>* compiere qualsivoglia operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria, comprese l'assunzione e la concessione di prestiti, mutui e finanziamenti in genere, la prestazione di avvalli, fidejussioni, ipoteche e garanzie di firma e reali, anche a favore di terzi nonché ogni altra operazione che l'organo amministrativo ritenesse necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale;</p>	<p>presidi e articoli parafarmaceutici in genere;</p> <p>* la fornitura di prodotti farmaceutici <del>alle Istituzioni, ad Uffici Comunali ed alle Aziende amministrative o partecipate dal Comune;</del></p> <p>* l'educazione sanitaria ed aggiornamento professionale dei dipendenti;</p> <p>* la promozione di campagne d'informazione di igiene e prevenzione sanitaria volte a sensibilizzare l'utenza su temi di particolare rilevanza e su patologie giudicate di notevole incidenza sociale;</p> <p>* le attività inerenti la medicina preventiva, la medicina sportiva e la tutela del benessere, telemedicina e telesoccorso;</p> <p>* la fornitura di prodotti farmaceutici a Paesi colpiti da calamità, compatibilmente con le disponibilità e tenendo conto delle richieste;</p> <p>* la prenotazione in rete di prestazioni sanitarie fornite dalla ASL.</p> <p><del>Nei limiti e con le modalità previste dalla legge,</del> <del>p</del> Per il conseguimento dell'oggetto sociale o in relazione comunque allo stesso la società potrà:</p> <p>* assumere interessenze, quote, partecipazioni, anche azionarie in altre società, consorzi ed imprese costituite e costituende, aventi scopi affini, analoghi, complementari e partecipare alla loro costituzione <del>nei limiti e con le modalità di cui al D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.;</del></p> <p>* esercitare il coordinamento amministrativo, commerciale, finanziario e tecnico delle società alle quali partecipa, ed in genere effettuare nei confronti di terzi prestazioni di servizi rientranti nei settori sopra elencati <del>nei limiti e con le modalità di cui al D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.;</del></p> <p>* stipulare, rinnovare e rescindere, relativamente a beni immobili e beni mobili iscritti e non in pubblici registri, contratti di trasferimento di proprietà, contratti di locazione anche finanziaria ed operativa, di sub-locazione, di affitto, di noleggio e di concessione in usufrutto di aziende o di rami aziendali;</p> <p>* compiere qualsivoglia operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria, comprese l'assunzione e la concessione di prestiti, mutui e finanziamenti in genere, la prestazione di avvalli, fidejussioni, ipoteche e garanzie di firma e reali, anche a favore di terzi nonché ogni altra operazione che l'organo amministrativo ritenesse necessaria o</p>
---	---

<p>* nei termini e nei modi previsti dalla legge, esercitare le attività sopra indicate anche al di fuori del territorio del Comune di Genova.</p> <p>L'assunzione e l'affidamento dei servizi rientranti nell'oggetto sociale sono regolati da specifici contratti di servizi da stipularsi con l'Ente pubblico o il soggetto affidante.</p> <p>Il tutto con esclusione delle attività riservate agli iscritti in Albi professionali e di quelle non consentite dalla presente e futura legislazione.</p> <p>Restano espressamente escluse dall'oggetto sociale la raccolta e la sollecitazione al pubblico risparmio, l'esercizio delle attività di cui alle Leggi n. 1/1991 e n. 157/1991 nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui al D. Lgs. 185/1993 e D. Lgs. 415/19</p> <p>Oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla stessa dagli Enti pubblici soci ed elencati nel presente articolo nei punti da a) a) ad h). La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse dalla predetta attività principale, purché rientranti nell'oggetto sociale, è consentita solo a condizione che permetta di conseguire economie di scala o recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.</p>	<p>utile per il conseguimento dell'oggetto sociale;</p> <p>* nei termini e nei modi previsti dalla legge, esercitare le attività sopra indicate anche al di fuori del territorio del Comune di Genova.</p> <p><del>L'assunzione e l'affidamento dei servizi rientranti nell'oggetto sociale sono regolati da specifici contratti di servizi da stipularsi con l'Ente pubblico o il soggetto affidante.</del></p> <p>Il tutto con esclusione delle attività riservate agli iscritti in Albi professionali e di quelle non consentite dalla presente e futura legislazione.</p> <p>Restano espressamente escluse dall'oggetto sociale la raccolta e la sollecitazione al pubblico risparmio, l'esercizio delle attività di cui alle Leggi n. 1/1991 e n. 157/1991 nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui al D. Lgs. 185/1993 e D. Lgs. 415/19.</p> <p><del>Oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla stessa dagli Enti pubblici soci ed elencati nel presente articolo nei punti da a) a) ad h). La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse dalla predetta attività principale, purché rientranti nell'oggetto sociale, è consentita solo a condizione che permetta di conseguire economie di scala o recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.</del></p> <p>Ai sensi dell'articolo 7 comma 2 della legge 36/1991, come modificato dall'articolo unico della legge 124/2017, la società ha comunque come oggetto esclusivo la gestione di farmacie e la partecipazione alla società è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica.</p> <p>Inoltre, ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della legge 362/1991, modificato come sopra, la partecipazione alla società è incompatibile con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia e con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato.</p>
<p><b>TITOLO II: CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE MAGGIORITARIA</b></p> <p><b>Articolo 6 - Capitale Sociale</b></p> <p>Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila) diviso in quote ai sensi di legge.</p> <p>Nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 7 del presente statuto, il capitale potrà essere</p>	<p><b>TITOLO II: CAPITALE SOCIALE <del>PARTECIPAZIONE</del> MAGGIORITARIA</b></p> <p><b>Articolo 6 - Capitale Sociale</b></p> <p>Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila) diviso in quote ai sensi di legge.</p> <p><del>Nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 7 del presente statuto,</del> Il capitale potrà essere</p>

<p>aumentato anche con conferimento di elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica e potrà essere ridotto in conformità a quanto previsto dagli articoli 2481 e seguenti, Codice civile.</p>	<p>aumentato anche con conferimento di elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica e potrà essere ridotto in conformità a quanto previsto dagli articoli 2481 e seguenti, Codice civile.</p>
<p><b>Articolo 7 - Partecipazione maggioritaria</b></p> <p>Il Comune di Genova deve essere titolare e detenere una partecipazione non inferiore a quella costituente la maggioranza del capitale sociale.</p> <p>La società è in house e può ricevere affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di essa un controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di essa il controllo analogo congiunto.</p> <p>Eventuali soggetti privati aventi missione e attività analoghe a quelle di "FARMACIE GENOVESI Società a responsabilità limitata" non potranno detenere quote, ad eccezione dei casi previsti da norme di legge, ed a condizione che ciò avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto né l'esercizio di influenza determinante sulla società controllata.</p>	<p><del><b>Articolo 7 - Partecipazione maggioritaria</b></del></p> <p><del>Il Comune di Genova deve essere titolare e detenere una partecipazione non inferiore a quella costituente la maggioranza del capitale sociale.</del></p> <p><del>La società è in house e può ricevere affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di essa un controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di essa il controllo analogo congiunto.</del></p> <p><del>Eventuali soggetti privati aventi missione e attività analoghe a quelle di "FARMACIE GENOVESI Società a responsabilità limitata" non potranno detenere quote, ad eccezione dei casi previsti da norme di legge, ed a condizione che ciò avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto né l'esercizio di influenza determinante sulla società controllata.</del></p>
<p><b>Articolo 8 - Quote - Libro dei soci - Prelazione per i soci - Titoli di debito</b></p> <p>La qualità di socio costituisce, di per sé sola, adesione all'Atto Costitutivo della Società ed al presente Statuto.</p> <p>I versamenti sulle quote sottoscritte sono richiesti dall'Amministratore unico o dal Consiglio d'Amministrazione, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti. A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura del 3% (tre per cento) in più del tasso ufficiale di sconto della Banca d'Italia, salvo il diritto dell'Organo amministrativo di avvalersi delle facoltà loro concessa dall'art. 2466 del Codice Civile.</p> <p>La società deve istituire il libro dei soci, da tenersi a cura dell'Organo amministrativo secondo le disposizioni dettate in materia di società per azioni, in quanto compatibili.</p> <p>In deroga agli articoli 2470, comma 1, e 2479-bis, comma 1, del codice civile, il trasferimento delle partecipazioni sociali e la costituzione di diritti reali sulle stesse, che abbiano ottenuto il gradimento dei soci, hanno effetto nei confronti della società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, che l'Organo amministrativo è obbligato ad eseguire nel più breve tempo possibile dal momento del deposito nel registro delle imprese eseguito ai sensi di legge.</p>	<p><del><b>Articolo 8 7 - Quote - Libro dei soci - Prelazione per i soci - Titoli di debito</b></del></p> <p>La qualità di socio costituisce, di per sé sola, adesione all'Atto Costitutivo della Società ed al presente Statuto.</p> <p>I versamenti sulle quote sottoscritte sono richiesti dall'Amministratore unico o dal Consiglio d'Amministrazione, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti. A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura del 3% (tre per cento) in più del tasso ufficiale di sconto della Banca d'Italia, salvo il diritto dell'Organo amministrativo di avvalersi delle facoltà loro concessa dall'art. 2466 del Codice Civile.</p> <p>La società deve istituire il libro dei soci, da tenersi a cura dell'Organo amministrativo secondo le disposizioni dettate in materia di società per azioni, in quanto compatibili.</p> <p>In deroga agli articoli 2470, comma 1, e 2479-bis, comma 1, del codice civile, il trasferimento delle partecipazioni sociali e la costituzione di diritti reali sulle stesse, <del>sia per atto tra vivi che per successione a causa di morte, e</del> <del>abbiano ottenuto il gradimento dei soci</del>, hanno effetto nei confronti della società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, che l'Organo amministrativo è obbligato ad eseguire nel più breve tempo possibile dal momento del deposito nel registro delle imprese eseguito ai sensi</p>

<p>Sono fatte salve le previsioni degli articoli 2470, comma 3, 2471, comma 1, del codice civile, e le altre disposizioni inderogabili di legge.</p> <p>Fatto salvo quanto stabilito dall'art.7 del presente statuto, qualora un socio intenda trasferire in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo la propria quota, ovvero i diritti di opzione su nuove quote emesse in casi di aumento di capitale, salvo diverse deliberazioni dell'Assemblea ai sensi dell'art. 2481 bis del Codice Civile, dovrà previamente con lettera raccomandata r/r offrirle in acquisto agli altri soci mediante comunicazione all'Amministratore unico o al presidente del Consiglio di Amministrazione, che ne darà notizia agli interessati, specificando il nome del terzo disposto all'acquisto e le condizioni di vendita.</p> <p>I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 30 giorni da ricevimento della segnalazione di cui al comma precedente, darne comunicazione a mezzo di lettera raccomandata r/r indirizzata all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio d'Amministrazione ed all'offerente, nella quale dovrà essere manifestata l'incondizionata volontà di acquistare la totalità della quota o dei diritti di opzione offerti in vendita, al prezzo ed alle condizioni indicate dall'offerente.</p> <p>Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, la quota o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in maniera proporzionale alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.</p> <p>Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione, in caso di trasferimento delle quote o di costituzione di diritti reali o di garanzia sulle stesse, occorre il preventivo gradimento dell'Amministratore unico o del Consiglio di Amministrazione. Pertanto il socio che intenda alienare in tutto o in parte la propria quota o costituire sulla stessa diritti reali di garanzia, dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata alla Società, la proposta di alienazione contenente l'indicazione della persona del cessionario e l'indicazione della quota da alienare. L'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, dovrà esprimere o meno il proprio gradimento da comunicarsi con lettera raccomandata inviata al socio richiedente all'indirizzo risultante dal libro soci. Il decorso del termine di 30 giorni dal ricevimento da parte dell'Amministratore unico o del Consiglio della richiesta di gradimento, senza che sia pervenuta comunicazione</p>	<p>di legge.</p> <p>Sono fatte salve le previsioni degli articoli 2470, comma 3, 2471, comma 1, del codice civile, e le altre disposizioni inderogabili di legge.</p> <p><del>Fatto salvo quanto stabilito dall'art.7 del presente statuto,</del> Qualora un socio intenda trasferire in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo la propria quota, ovvero i diritti di opzione su nuove quote emesse in casi di aumento di capitale, salvo diverse deliberazioni dell'Assemblea ai sensi dell'art. 2481 bis del Codice Civile, dovrà previamente con lettera raccomandata r/r offrirle in acquisto agli altri soci mediante comunicazione all'Amministratore unico o al presidente del Consiglio di Amministrazione, che ne darà notizia agli interessati, specificando il nome del terzo disposto all'acquisto e le condizioni di vendita.</p> <p>I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 30 giorni da ricevimento della segnalazione di cui al comma precedente, darne comunicazione a mezzo di lettera raccomandata r/r indirizzata all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio d'Amministrazione ed all'offerente, nella quale dovrà essere manifestata l'incondizionata volontà di acquistare la totalità della quota o dei diritti di opzione offerti in vendita, al prezzo ed alle condizioni indicate dall'offerente.</p> <p>Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, la quota o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in maniera proporzionale alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.</p> <p><del>Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione, in caso di trasferimento delle quote o di costituzione di diritti reali o di garanzia sulle stesse, occorre il preventivo gradimento dell'Amministratore unico o del Consiglio di Amministrazione. Pertanto il socio che intenda alienare in tutto o in parte la propria quota o costituire sulla stessa diritti reali di garanzia, dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata alla Società, la proposta di alienazione contenente l'indicazione della persona del cessionario e l'indicazione della quota da alienare. L'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, dovrà esprimere o meno il proprio gradimento da comunicarsi con lettera raccomandata inviata al socio richiedente all'indirizzo risultante dal libro soci. Il decorso del termine di 30 giorni dal ricevimento da parte dell'Amministratore unico o del Consiglio della richiesta di</del></p>
---	--

<p>alcuna al socio richiedente dovrà essere inteso come concessione di gradimento.</p> <p>Qualora il gradimento venga negato, il socio che intenda alienare le proprie quote potrà recedere dalla società. La quota di liquidazione sarà determinata secondo le modalità e nella misura previste dall'art. 2473 del Codice Civile e dovrà essere corrisposta al socio entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata contenente la volontà di recesso del socio.</p> <p>La società può emettere titoli di debito che possono essere sottoscritti, a norma dell'art. 2483, comma 2, unicamente da investitori professionali.</p>	<p><del>gradimento, senza che sia pervenuta comunicazione alcuna al socio richiedente dovrà essere inteso come concessione di gradimento.</del></p> <p><del>Qualora il gradimento venga negato, il socio che intenda alienare le proprie quote potrà recedere dalla società. La quota di liquidazione sarà determinata secondo le modalità e nella misura previste dall'art. 2473 del Codice Civile e dovrà essere corrisposta al socio entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata contenente la volontà di recesso del socio.</del></p> <p>La società può emettere titoli di debito che possono essere sottoscritti, a norma dell'art. 2483, comma 2, unicamente da investitori professionali.</p>
<p><b>Articolo 9 - Recesso</b></p> <p>Nei modi e termini previsti dalla Legge, i soci hanno diritto di recesso. Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata da spedirsi entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima con le indicazioni delle generalità del recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento e delle quote per le quali il diritto viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio.</p> <p>Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.</p> <p>La quota per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta.</p> <p>Il socio ha diritto alla liquidazione della quota ed il suo valore sarà determinato ex art. 2473 Codice Civile.</p>	<p><b>Articolo 9 8 - Recesso</b></p> <p>Nei modi e termini previsti dalla Legge, i soci hanno diritto di recesso. Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata da spedirsi entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima con le indicazioni delle generalità del recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento e delle quote per le quali il diritto viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio.</p> <p>Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.</p> <p>La quota per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta.</p> <p>Il socio ha diritto alla liquidazione della quota ed il suo valore sarà determinato ex art. 2473 Codice Civile.</p>
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO III: ASSEMBLEA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 10 - Decisioni dei soci - Assemblea degli soci</b></p> <p>I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.</p> <p>In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le decisioni sugli argomenti di cui all'art. 2479, comma 2.</p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO III: ASSEMBLEA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 10 9 - Decisioni dei soci - Assemblea dei soci</b></p> <p>I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.</p> <p>In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le decisioni sugli argomenti di cui all'art. 2479, comma 2.</p>

<p>Le decisioni dei soci possono essere adottate, su formale iniziativa dell'organo amministrativo, oltre che in sede assembleare, mediante consenso espresso per iscritto.</p> <p>Il consenso scritto si esprime sulla proposta di decisione, inviata ai soci, agli amministratori e ai sindaci e/o revisori, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno 1/4 (un quarto) del capitale sociale. Dalla proposta devono risultare con chiarezza le informazioni necessarie per assumere le decisioni proposte e il testo delle medesime. I soci hanno otto giorni dal ricevimento per far pervenire la risposta, con qualsiasi mezzo, presso la sede sociale, con copia per conoscenza agli eventuali soci proponenti. La risposta, sottoscritta, deve contenere chiaramente l'approvazione o il diniego.</p> <p>La mancanza di risposta entro il termine suddetto è considerata voto contrario.</p> <p>I soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale entro cinque giorni dal ricevimento della proposta possono chiedere che la decisione sia presa mediante delibera assembleare.</p> <p>L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi ricevuti e comunicarne il risultato, con qualsiasi mezzo, a tutti i soci, agli amministratori e ai sindaci e/o revisori, indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;</li> <li>- la data in cui si è formata la decisione;</li> <li>- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.</li> </ul> <p>Nel caso di decisioni aventi ad oggetto gli argomenti di cui all'art. 2479, comma 2, nonché i provvedimenti di cui all'art.2482-bis in presenza di perdite superiori ad un terzo del capitale e su qualsiasi argomento quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, l'organo amministrativo deve convocare l'assemblea per sottoporre le relative decisioni ad una deliberazione collegiale.</p> <p>L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.</p>	<p>Le decisioni dei soci possono essere adottate, su formale iniziativa dell'organo amministrativo, oltre che in sede assembleare, mediante consenso espresso per iscritto.</p> <p>Il consenso scritto si esprime sulla proposta di decisione, inviata ai soci, agli amministratori e ai sindaci e/o revisori, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno 1/4 (un quarto) del capitale sociale. Dalla proposta devono risultare con chiarezza le informazioni necessarie per assumere le decisioni proposte e il testo delle medesime. I soci hanno otto giorni dal ricevimento per far pervenire la risposta, con qualsiasi mezzo, presso la sede sociale, con copia per conoscenza agli eventuali soci proponenti. La risposta, sottoscritta, deve contenere chiaramente l'approvazione o il diniego.</p> <p>La mancanza di risposta entro il termine suddetto è considerata voto contrario.</p> <p>I soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale entro cinque giorni dal ricevimento della proposta possono chiedere che la decisione sia presa mediante delibera assembleare.</p> <p>L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi ricevuti e comunicarne il risultato, con qualsiasi mezzo, a tutti i soci, agli amministratori e ai sindaci e/o revisori, indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;</li> <li>- la data in cui si è formata la decisione;</li> <li>- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.</li> </ul> <p>Nel caso di decisioni aventi ad oggetto gli argomenti di cui all'art. 2479, comma 2, nonché i provvedimenti di cui all'art.2482-bis in presenza di perdite superiori ad un terzo del capitale e su qualsiasi argomento quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, l'organo amministrativo deve convocare l'assemblea per sottoporre le relative decisioni ad una deliberazione collegiale.</p> <p>L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.</p> <p>L'Assemblea ha competenza altresì:</p>
--	--

<p>L'Assemblea ha competenza altresì:</p> <p>* nei limiti e con le modalità di cui al D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., sulle operazioni di dismissione di partecipazioni di Società controllate o collegate, ogni qualvolta tali operazioni comportino, complessivamente, seppure con deliberazioni successive adottate nel corso di 12 mesi, rispettivamente la perdita del controllo o del collegamento in tali Società;</p> <p>* nei limiti e con le modalità di cui al D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., sull'acquisto e l'alienazione di partecipazioni di valore superiore al 3% del valore contabile del patrimonio netto della società risultante dall'ultimo bilancio approvato;</p> <p>* sull'approvazione del budget di esercizio e degli investimenti;</p> <p>* nei limiti e con le modalità di cui al D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., sulla responsabilità e sul compenso di Amministratori e Sindaci fatti salvi i limiti, fissati dalla legge in materia di società a partecipazione pubblica relativi ai compensi massimi ai quali gli organi di dette società devono fare riferimento;</p> <p>* su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto e sottoposti al suo esame dagli amministratori.</p> <p>L'Assemblea delibera sull'emissione di titoli di debito da parte della Società.</p>	<p><del>* nei limiti e con le modalità di cui al D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.,</del> sulle operazioni di dismissione di partecipazioni di Società controllate o collegate, ogni qualvolta tali operazioni comportino, complessivamente, seppure con deliberazioni successive adottate nel corso di 12 mesi, rispettivamente la perdita del controllo o del collegamento in tali Società;</p> <p><del>* nei limiti e con le modalità di cui al D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.,</del> sull'acquisto e l'alienazione di partecipazioni di valore superiore al 3% del valore contabile del patrimonio netto della società risultante dall'ultimo bilancio approvato;</p> <p>* sull'approvazione del budget di esercizio e degli investimenti;</p> <p><del>* nei limiti e con le modalità di cui al D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.,</del> sulla responsabilità e sul compenso di Amministratori e Sindaci, <del>se nominati fatti salvi i limiti, fissati dalla legge in materia di società a partecipazione pubblica relativi ai compensi massimi ai quali gli organi di dette società devono fare riferimento;</del></p> <p>* su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto e sottoposti al suo esame dagli amministratori.</p> <p>L'Assemblea delibera sull'emissione di titoli di debito da parte della Società.</p>
<p><b>Articolo 11 - Avviso di convocazione</b></p> <p>La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è fatta dall'Amministratore unico o dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso comunicato ai soci a mezzo lettera raccomandata, fax, telefax, e-mail o qualunque altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'adunanza.</p> <p>Nell'avviso potrà essere fissato altro giorno per l'eventuale seconda convocazione.</p> <p>L'avviso deve contenere data, ora, luogo della convocazione e ordine del giorno delle materie da trattare.</p> <p>Sono tuttavia valide le Assemblee anche non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e se tutti gli amministratori e i sindaci e/o revisori sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.</p>	<p><b>Articolo <del>11</del> 10 - Avviso di convocazione</b></p> <p>La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è fatta dall'Amministratore unico o dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso comunicato ai soci a mezzo lettera raccomandata, fax, telefax, e-mail o qualunque altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'adunanza.</p> <p>Nell'avviso potrà essere fissato altro giorno per l'eventuale seconda convocazione.</p> <p>L'avviso deve contenere data, ora, luogo della convocazione e ordine del giorno delle materie da trattare.</p> <p>Sono tuttavia valide le Assemblee anche non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e se tutti gli amministratori e i sindaci e/o revisori sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.</p>
<p><b>Articolo 12 - Convocazione</b></p>	<p><b>Articolo <del>12</del> 11 - Convocazione</b></p>

<p>L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Nel caso di società tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, tale termine può essere prorogato ma non oltre i centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p> <p>È da considerarsi, comunque, ai fini di cui sopra "particolare esigenza" l'eventualità che la Società abbia assunto partecipazioni in altre Società che configurino un rapporto di collegamento o controllo ex art. 2359 del Codice Civile.</p> <p>L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria ogni qualvolta l'Amministratore Unico o il Consiglio d'Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.</p> <p>L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, verrà altresì convocata qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, i quali, peraltro, dovranno indicare nella domanda gli argomenti da trattare.</p>	<p>L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Nel caso di società tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, tale termine può essere prorogato ma non oltre i centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p> <p>È da considerarsi, comunque, ai fini di cui sopra "particolare esigenza" l'eventualità che la Società abbia assunto partecipazioni in altre Società che configurino un rapporto di collegamento o controllo ex art. 2359 del Codice Civile.</p> <p>L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria ogni qualvolta l'Amministratore Unico o il Consiglio d'Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.</p> <p>L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, verrà altresì convocata qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, i quali, peraltro, dovranno indicare nella domanda gli argomenti da trattare.</p>
<p align="center"><b>Articolo 13 - Intervento e voto</b></p> <p>Possono intervenire all'assemblea i soci iscritti nel libro soci.</p> <p>I soci possono farsi rappresentare in ciascuna assemblea mediante delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.</p> <p>La delega non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci o al revisore, e ai dipendenti della società, delle società da essa controllate o ad amministratori, sindaci, revisori di queste.</p> <p>Non è ammesso il voto segreto. Il voto per corrispondenza è disciplinato come segue:</p> <p>a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro soci;</p> <p>b) l'organo sociale o il tribunale che convocano l'assemblea debbono precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso. In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;</p> <p>c) in caso di voto per corrispondenza sono</p>	<p align="center"><b>Articolo <del>13</del> 12 - Intervento e voto</b></p> <p>Possono intervenire all'assemblea i soci iscritti nel libro soci.</p> <p>I soci possono farsi rappresentare in ciascuna assemblea mediante delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.</p> <p>La delega non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci o al revisore, e ai dipendenti della società, delle società da essa controllate o ad amministratori, sindaci, revisori di queste.</p> <p>Non è ammesso il voto segreto. Il voto per corrispondenza è disciplinato come segue:</p> <p>a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro soci;</p> <p>b) l'organo sociale o il tribunale che convocano l'assemblea debbono precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso. In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;</p> <p>c) in caso di voto per corrispondenza sono</p>

<p>considerati presenti tutti i soci che abbiano adempiuto alle formalità di cui al presente articolo e abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;</p> <p>d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto;</p> <p>e) se le schede di voto nono sono allegate alla comunicazione della convocazione dell'assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;</p> <p>f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;</li> <li>- al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;</li> </ul> <p>g) per il caso di modifica o integrazione delle proposte sottoposte all'assemblea, il titolare del diritto che ha espresso il voto può preventivamente manifestare la propria volontà, scegliendo fra l'astensione, il voto contrario e l'adesione alle proposte di voto espresse dall'Amministratore unico o dal consiglio di amministrazione o da altro socio;</p> <p>h) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali;</p> <p>i) nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre disporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere assunte dall'assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti o dissenzienti nell'esercizio dei propri diritti.</p>	<p>considerati presenti tutti i soci che abbiano adempiuto alle formalità di cui al presente articolo e abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;</p> <p>d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto;</p> <p>e) se le schede di voto nono sono allegate alla comunicazione della convocazione dell'assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;</p> <p>f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;</li> <li>- al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;</li> </ul> <p>g) per il caso di modifica o integrazione delle proposte sottoposte all'assemblea, il titolare del diritto che ha espresso il voto può preventivamente manifestare la propria volontà, scegliendo fra l'astensione, il voto contrario e l'adesione alle proposte di voto espresse dall'Amministratore unico o dal consiglio di amministrazione o da altro socio;</p> <p>h) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali;</p> <p>i) nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre disporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere assunte dall'assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti o dissenzienti nell'esercizio dei propri diritti.</p>
<p><b>Articolo 14 - Presidenza e Segreteria</b></p> <p>L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento dell'Amministratore unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione la presidenza è assunta dal Consigliere con maggiore anzianità di nomina o in subordine di età ovvero da altro intervenuto che l'Assemblea elegge con il voto della maggioranza dei presenti. Il Presidente è assistito da un Segretario, anche estraneo, designato nello stesso modo.</p> <p>Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il</p>	<p><b>Articolo <del>14</del> 13 - Presidenza e Segreteria</b></p> <p>L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento dell'Amministratore unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione la presidenza è assunta dal Consigliere con maggiore anzianità di nomina o in subordine di età ovvero da altro intervenuto che l'Assemblea elegge con il voto della maggioranza dei presenti. Il Presidente è assistito da un Segretario, anche estraneo, designato nello stesso modo.</p> <p>Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento, anche per delega,</p>

<p>diritto di intervento, anche per delega, accertare se l'Assemblea è regolarmente costituita in numero legale per deliberare, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare il risultato delle votazioni.</p> <p>Di ogni Assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso Presidente; nel qual caso non è necessaria la nomina del Segretario.</p>	<p>accertare se l'Assemblea è regolarmente costituita in numero legale per deliberare, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare il risultato delle votazioni.</p> <p>Di ogni Assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso Presidente; nel qual caso non è necessaria la nomina del Segretario.</p>
<p align="center"><b>Articolo 15 - Costituzione e Deliberazioni</b></p> <p>Le decisioni dei soci in sede assembleare sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti, in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale, e, in seconda convocazione, qualunque sia la percentuale del capitale intervenuto o rappresentato, mentre, in caso di consenso espresso per iscritto, da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale.</p>	<p align="center"><b>Articolo <del>15</del> 14 - Costituzione e Deliberazioni</b></p> <p>Le decisioni dei soci in sede assembleare sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti, in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale, e, in seconda convocazione, qualunque sia la percentuale del capitale intervenuto o rappresentato, mentre, in caso di consenso espresso per iscritto, da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale.</p>
<p align="center"><b>TITOLO IV: AMMINISTRAZIONE</b></p> <p align="center"><b>Articolo 16 - Amministrazione della società</b></p> <p>L'organo amministrativo è costituito, di norma, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo alle specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal Codice Civile”.</p> <p>La delibera assembleare che dispone l'adozione di un Consiglio di Amministrazione deve essere trasmessa agli organi preposti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.</p> <p>Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 (equilibrio di genere) e dal Regolamento Attuativo D.P.R. 30/11/2012 n. 251.</p>	<p align="center"><b>TITOLO IV: AMMINISTRAZIONE</b></p> <p align="center"><b>Articolo <del>16</del> 15 - Amministrazione della società</b></p> <p>La Società è amministrata ex art. 2475 Codice Civile e seguenti da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, secondo le determinazioni fatte dall'Assemblea prima di procedere alla nomina.</p> <p><del>L'organo amministrativo è costituito, di norma, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo alle specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal Codice Civile”.</del></p> <p><del>La delibera assembleare che dispone l'adozione di un Consiglio di Amministrazione deve essere trasmessa agli organi preposti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.</del></p> <p><del>Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 (equilibrio di genere) e dal Regolamento Attuativo D.P.R. 30/11/2012 n. 251.</del></p>

<p>L'Amministratore Unico ed i componenti del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.</p> <p>Nei limiti di quanto stabilito dalla normativa vigente, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge o del presente Statuto, siano riservati all'Assemblea.</p> <p>Spetta pertanto, fra l'altro, e a puro titolo esemplificativo, al Consiglio d'Amministrazione o all'Amministratore Unico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;</li> <li>- redigere bilanci consuntivi e preventivi;</li> <li>- compilare i regolamenti interni;</li> <li>- deliberare sulla concessione di avalli cambiari, fidejussioni, e di qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per il raggiungimento dell'oggetto sociale;</li> <li>- deliberare sul conferimento di procure per singoli atti o categorie di atti;</li> <li>- nominare ove opportuno il Direttore Generale ed approvare il regolamento interno per l'esercizio dei poteri di firma da parte del Direttore Generale e dei dirigenti e di altri dipendenti.</li> </ul>	<p><del>L'Amministratore Unico ed i componenti del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.</del></p> <p><del>Nei limiti di quanto stabilito dalla normativa vigente,</del> L'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge o del presente Statuto, siano riservati all'Assemblea.</p> <p>Spetta pertanto, fra l'altro, e a puro titolo esemplificativo, al Consiglio d'Amministrazione o all'Amministratore Unico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;</li> <li>- redigere bilanci consuntivi e preventivi;</li> <li>- compilare i regolamenti interni;</li> <li>- deliberare sulla concessione di avalli cambiari, fidejussioni, e di qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per il raggiungimento dell'oggetto sociale;</li> <li>- deliberare sul conferimento di procure per singoli atti o categorie di atti;</li> <li>- nominare ove opportuno il Direttore Generale ed approvare il regolamento interno per l'esercizio dei poteri di firma da parte del Direttore Generale e dei dirigenti e di altri dipendenti.</li> </ul>
<p><b>Articolo 17 - Nomina, Revoca e sostituzione degli Amministratori</b></p> <p>Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre anni, e possono essere rieletti.</p> <p>Qualora vengano a mancare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, i restanti Consiglieri provvedono alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata, se nominati, dal Sindaco unico o dal Collegio Sindacale. Gli Amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima Assemblea, e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli Amministratori da essi sostituiti.</p> <p>Se per dimissioni o per altre cause viene a cessare la metà o più della metà dei membri del Consiglio di Amministrazione, si intende decaduto l'intero Consiglio.</p> <p>L'Assemblea per la nomina dei nuovi amministratori sarà convocata in conformità al disposto degli articoli 2479 e seguenti del</p>	<p><b>Articolo <del>17</del> 16 - Nomina, Revoca e sostituzione degli Amministratori</b></p> <p>Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre <del>anni</del> <b>esercizi</b>, e possono essere rieletti.</p> <p>Qualora vengano a mancare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, i restanti Consiglieri provvedono alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata, se nominati, dal Sindaco unico o dal Collegio Sindacale. Gli Amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima Assemblea, e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli Amministratori da essi sostituiti.</p> <p>Se per dimissioni o per altre cause viene a cessare la metà o più della metà dei membri del Consiglio di Amministrazione, si intende decaduto l'intero Consiglio.</p> <p>L'Assemblea per la nomina dei nuovi amministratori sarà convocata in conformità al disposto degli articoli 2479 e seguenti del</p>

<p>Codice Civile nonché del presente Statuto.</p> <p>Analogamente si provvederà in caso in cui per dimissioni o altre cause venga a mancare l'Amministratore unico.</p> <p>Non è consentito, in deroga all'art. 2475, terzo comma, del Codice Civile che l'amministrazione della società sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.</p>	<p>Codice Civile nonché del presente Statuto.</p> <p>Analogamente si provvederà in caso in cui per dimissioni o altre cause venga a mancare l'Amministratore unico.</p> <p><del>Non è consentito, in deroga all'art. 2475, terzo comma, del Codice Civile che l'amministrazione della società sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.</del></p>
<p><b>Articolo 18 - Cariche sociali e deleghe di attribuzioni</b></p> <p>Il Consiglio d'Amministrazione, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea nomina tra i propri membri il Presidente.</p> <p>Il Consiglio può nominare un solo Amministratore Delegato, conferendo a quest'ultimo proprie attribuzioni.</p> <p>Non si può avere più di un amministratore delegato, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, che deve però essere preventivamente autorizzata dall'Assemblea.</p> <p>La carica di Presidente del Consiglio d'Amministrazione e di Amministratore Delegato possono cumularsi nella stessa persona.</p> <p>Può essere eventualmente nominato un Vice Presidente, con funzioni meramente vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, e senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.</p> <p>E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società'</p> <p>Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio d'Amministrazione può nominare un Segretario, scelto anche al di fuori dei propri membri.</p> <p>Gli organi delegati deve debbono riferire al Consiglio e, se nominati al Sindaco unico o al Collegio Sindacale circa il loro operato con scadenza trimestrale.</p> <p>Il Consiglio può, inoltre, conferire procure ad acta, escluse quelle espressamente riservate alla propria competenza in via collettiva o individuale, determinando i limiti della delega, a persone non facenti parte del Consiglio, quali direttori e dipendenti.</p> <p>Può, altresì, nominare mandatarî per operazioni determinate e per una durata limitata nel tempo ed istituire comitati consultivi determinandone la composizione, i compiti e le indennità.</p>	<p><b>Articolo <del>18</del> 17 - Cariche sociali e deleghe di attribuzioni - Direttore della farmacia</b></p> <p>Il Consiglio d'Amministrazione, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea nomina tra i propri membri il Presidente.</p> <p>Il Consiglio può nominare un <del>solo</del> Amministratore Delegato, conferendo a quest'ultimo proprie attribuzioni.</p> <p><del>Non si può avere più di un amministratore delegato, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, che deve però essere preventivamente autorizzata dall'Assemblea.</del></p> <p>La carica di Presidente del Consiglio d'Amministrazione e di Amministratore Delegato possono cumularsi nella stessa persona.</p> <p>Può essere eventualmente nominato un Vice Presidente, <del>con funzioni meramente vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, e senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.</del></p> <p><del>E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società</del></p> <p>Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio d'Amministrazione può nominare un Segretario, scelto anche al di fuori dei propri membri.</p> <p><del>Gli organi delegati deve debbono riferire al Consiglio e, se nominati al Sindaco unico o al Collegio Sindacale circa il loro operato con scadenza trimestrale.</del></p> <p>Il Consiglio può, inoltre, conferire procure ad acta, escluse quelle espressamente riservate alla propria competenza in via collettiva o individuale, determinando i limiti della delega, a persone non facenti parte del Consiglio, quali direttori e dipendenti.</p> <p>Può, altresì, nominare mandatarî per operazioni determinate e per una durata limitata nel tempo ed istituire comitati consultivi determinandone la composizione, i compiti e le indennità.</p>

<p>Non sono delegabili, oltre a quelle riservate per legge al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico, le decisioni sui seguenti atti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* i piani programma annuali e pluriennali ed i budget d'esercizio;</li> <li>* la politica generale degli investimenti e dei prezzi;</li> <li>* le convenzioni e gli accordi con Enti locali e loro associazioni per l'erogazione dei servizi oggetto della Società;</li> <li>* l'acquisto o la sottoscrizione, nonché il trasferimento di azioni o di partecipazioni in altre società o in altri Enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, nonché di aziende o di rami aziendali;</li> <li>* l'acquisto o la vendita di beni immobili e diritti immobiliari;</li> <li>* l'assunzione di finanziamenti;</li> <li>* la concessione di garanzie in favore di terzi, con esclusione, peraltro, di quelle in favore di società controllate o collegate;</li> <li>* l'adozione di qualsiasi decisione in merito all'esercizio del diritto di voto relativamente alla partecipazione della società in altre società ogni qualvolta in esse debba procedersi alla nomina delle carichi sociali;</li> <li>* la partecipazione a gare e/o la sottoscrizione di convenzioni o contratti con soggetti pubblici o privati per l'espletamento di appalti, lavori e/o servizi comportanti corrispettivi anche pluriennali superiori ad Euro 100.000,00 (centomila);</li> <li>* l'assunzione di personale, nonché l'eventuale nomina di direttori o di dirigenti.</li> </ul>	<p>Non sono delegabili, oltre a quelle riservate per legge al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico, le decisioni sui seguenti atti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* i piani programma annuali e pluriennali ed i budget d'esercizio;</li> <li>* la politica generale degli investimenti e dei prezzi;</li> <li>* le convenzioni e gli accordi con Enti locali e loro associazioni per l'erogazione dei servizi oggetto della Società;</li> <li>* l'acquisto o la sottoscrizione, nonché il trasferimento di azioni o di partecipazioni in altre società o in altri Enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, nonché di aziende o di rami aziendali;</li> <li>* l'acquisto o la vendita di beni immobili e diritti immobiliari;</li> <li>* l'assunzione di finanziamenti;</li> <li>* la concessione di garanzie in favore di terzi, con esclusione, peraltro, di quelle in favore di società controllate o collegate;</li> <li>* l'adozione di qualsiasi decisione in merito all'esercizio del diritto di voto relativamente alla partecipazione della società in altre società ogni qualvolta in esse debba procedersi alla nomina delle carichi sociali;</li> <li><del>* la partecipazione a gare e/o la sottoscrizione di convenzioni o contratti con soggetti pubblici o privati per l'espletamento di appalti, lavori e/o servizi comportanti corrispettivi anche pluriennali superiori ad Euro 100.000,00 (centomila);</del></li> <li><del>* l'assunzione di personale, nonché l'eventuale nomina di direttori o di dirigenti.</del></li> </ul> <p style="color: red;">Ai sensi dell'articolo 7 comma 3 della legge 362/1991 come modificato dall'articolo 1 comma 157 della legge 124/2017, la gestione di ogni farmacia gestita dalla società deve essere affidata dal suo organo amministrativo ad un direttore, cui compete l'obbligo di vigilare sul corretto esercizio della farmacia ed assicurare il rispetto di tutte le disposizioni settoriali che lo disciplinano nonché essere soggetto ai controlli dell'autorità sanitaria attinenti il regolare svolgimento del servizio farmaceutico e la corretta erogazione della assistenza farmaceutica fornita nell'ambito di detto servizio, la farmacovigilanza, la tracciabilità del farmaco, eccetera, che deve essere farmacista in possesso dei requisiti di idoneità previsti dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968 n. 475</p>
--	---

	e successive modificazioni.
<p><b>Articolo 19 - Convocazione del Consiglio d'Amministrazione</b></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Società o altrove ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo degli Amministratori ovvero dal Sindaco unico o dal Collegio Sindacale.</p> <p>La convocazione, contenente il giorno, il luogo, l'ora e gli argomenti dell'ordine del giorno, è fatta dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, tramite lettera raccomandata anche a mano, telex, telefax, e-mail o telegramma, spediti almeno cinque giorni prima dell'adunanza al domicilio degli Amministratori e del Sindaco unico o dei Sindaci effettivi; in caso di urgenza il termine è ridotto a due giorni.</p> <p>In mancanza delle suddette formalità di convocazione il Consiglio d'Amministrazione è validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica negli organi sociali e nessuno si opponga alla discussione degli argomenti proposti.</p> <p>È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio d'Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti il Consiglio d'Amministrazione si considera tenuto nel luogo dove si trova il Presidente e dove deve trovarsi anche il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.</p>	<p><b>Articolo <del>19</del> 18 - Convocazione del Consiglio d'Amministrazione</b></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Società o altrove ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo degli Amministratori ovvero, <b>se nominati</b>, dal Sindaco unico o dal Collegio Sindacale.</p> <p>La convocazione, contenente il giorno, il luogo, l'ora e gli argomenti dell'ordine del giorno, è fatta dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, tramite lettera raccomandata anche a mano, telex, telefax, e-mail o telegramma, spediti almeno cinque giorni prima dell'adunanza al domicilio degli Amministratori e, <b>se nominati</b>, del Sindaco unico o dei Sindaci effettivi; in caso di urgenza il termine è ridotto a due giorni.</p> <p>In mancanza delle suddette formalità di convocazione il Consiglio d'Amministrazione è validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica negli organi sociali e nessuno si opponga alla discussione degli argomenti proposti.</p> <p>È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio d'Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti il Consiglio d'Amministrazione si considera tenuto nel luogo dove si trova il Presidente e dove deve trovarsi anche il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.</p>
<p><b>Articolo 20 - Deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione</b></p> <p>Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.</p> <p>Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza assoluta dei voti degli Amministratori presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio d'Amministrazione.</p> <p>Le deliberazioni sono trascritte nell'apposito libro; ogni verbale è firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario.</p>	<p><b>Articolo <del>20</del> 19 - Deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione</b></p> <p>Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.</p> <p>Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza assoluta dei voti degli Amministratori presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio d'Amministrazione.</p> <p>Le deliberazioni sono trascritte nell'apposito libro; ogni verbale è firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario.</p>
<p><b>Articolo 21 - Compensi e rimborsi spese</b></p>	<p><b>Articolo <del>21</del> 20 - Compensi e rimborsi spese</b></p>

<p>Agli amministratori spetta, il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e, nella misura deliberata dall'assemblea, un compenso.</p> <p>Non possono essere corrisposti "gettoni di presenza", premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.</p> <p>Il Consiglio d'Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti sentito, il parere del Sindaco unico o del Collegio sindacale.</p> <p>Sono comunque fatti salvi i limiti, fissati dalla legge in materia di società a partecipazione pubblica, ai compensi massimi ai quali gli organi di dette società devono fare riferimento.</p>	<p>Agli amministratori spetta, il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e, nella misura deliberata dall'assemblea, un compenso.</p> <p><del>Non possono essere corrisposti "gettoni di presenza", premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.</del></p> <p>Il Consiglio d'Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti <b>e determina i compensi degli Amministratori investiti di particolari cariche</b> sentito, <b>per questi ultimi</b>, il parere del Sindaco unico o del Collegio sindacale, <b>se nominati</b>.</p> <p><del>Sono comunque fatti salvi i limiti, fissati dalla legge in materia di società a partecipazione pubblica, ai compensi massimi ai quali gli organi di dette società devono fare riferimento.</del></p>
<p align="center"><b>TITOLO V: RAPPRESENTANZA LEGALE E POTERI OPERATIVI</b></p> <p align="center"><b>Articolo 22 - Rappresentanza della Società</b></p> <p>All'Amministratore unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione, anche per i giudizi di revocazione e cassazione, di promuovere giudizi arbitrali e di nominare avvocati e procuratori alle liti, nonché arbitri.</p> <p>La firma e la rappresentanza della società, inoltre, spetteranno alle persone cui il Consiglio le abbia attribuite ai sensi del precedente art. 18, nei limiti delle attribuzioni conferite.</p>	<p align="center"><b>TITOLO V: RAPPRESENTANZA LEGALE E POTERI OPERATIVI</b></p> <p align="center"><b>Articolo <del>22</del> 21 - Rappresentanza della Società</b></p> <p>All'Amministratore unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione, anche per i giudizi di revocazione e cassazione, di promuovere giudizi arbitrali e di nominare avvocati e procuratori alle liti, nonché arbitri.</p> <p>La firma e la rappresentanza della società, inoltre, spetteranno alle persone cui il Consiglio le abbia attribuite ai sensi del precedente art. <del>18</del> 17, nei limiti delle attribuzioni conferite.</p>
<p align="center"><b>TITOLO VI: ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI</b></p> <p align="center"><b>Articolo 23 - Organo di Controllo</b></p> <p>I soci, nominano un Sindaco Unico o un Collegio di Sindaci composto di 3 (tre) Sindaci Effettivi e di 2 (due) Sindaci Supplenti, che funzionano ed operano secondo quanto previsto dalla normativa in materia.</p> <p>I soci in caso di Organo collegiale nominano altresì il Presidente del Collegio Sindacale.</p> <p>Il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale durano in carica 3 (tre) esercizi sociali e scadono in concomitanza con l'approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato, con precisazione che la cessazione per scadenza del termine ha</p>	<p align="center"><b>TITOLO VI: ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI</b></p> <p align="center"><b>Articolo <del>23</del> 22 - Organo di Controllo</b></p> <p>I soci, <b>nominano</b> possono prevedere un Sindaco Unico o un Collegio di Sindaci composto di 3 (tre) Sindaci Effettivi e di 2 (due) Sindaci Supplenti, che funzionano ed operano secondo quanto previsto dalla normativa in materia.</p> <p>I soci in caso di Organo collegiale nominano altresì il Presidente del Collegio Sindacale.</p> <p>Il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale durano in carica 3 (tre) esercizi sociali e scadono in concomitanza con l'approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato, con precisazione che la cessazione per scadenza del termine ha</p>

<p>effetto solo dal momento in cui l'Organo di Controllo è stato ricostituito.</p> <p>Il/I Sindaco/i sono rieleleggibili. All'atto della nomina i Soci determineranno i compensi per il Sindaco Unico o Collegio Sindacale, cui spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.</p> <p>Tutti i Sindaci devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali dei Conti e devono essere scelti nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 (equilibrio di genere) e dal Regolamento Attuativo D.P.R. 30/11/2012 n. 251.</p> <p>Sono comunque fatti salvi i limiti, fissati dalla legge in materia di società a partecipazione pubblica, ai compensi massimi ai quali gli organi di dette società devono fare riferimento.</p> <p>I componenti dell'organo di controllo possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.</p> <p>Il Sindaco o il Collegio vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo corretto funzionamento.</p>	<p>effetto solo dal momento in cui l'Organo di Controllo è stato ricostituito.</p> <p>Il/I Sindaco/i sono rieleleggibili. All'atto della nomina i Soci determineranno i compensi per il Sindaco Unico o Collegio Sindacale, cui spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.</p> <p>Tutti i Sindaci devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali dei Conti <del>e devono essere scelti nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 (equilibrio di genere) e dal Regolamento Attuativo D.P.R. 30/11/2012 n. 251.</del></p> <p><del>Sono comunque fatti salvi i limiti, fissati dalla legge in materia di società a partecipazione pubblica, ai compensi massimi ai quali gli organi di dette società devono fare riferimento.</del></p> <p><del>I componenti dell'organo di controllo possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.</del></p> <p>Il Sindaco o il Collegio vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo corretto funzionamento.</p>
<p><b>Articolo 24 - Revisione legale dei conti</b></p> <p>La revisione legale dei conti è affidata al Sindaco Unico o al Collegio sindacale ovvero, a norma di legge, anche nel caso in cui non fosse nominato il Sindaco Unico o il Collegio sindacale, può essere affidata ad un Revisore nominato con decisione dei soci e funzionante secondo le norme stabilite per le società per azioni.</p>	<p><b>Articolo <del>24</del> 23 - Revisione legale dei conti</b></p> <p>La revisione legale dei conti è affidata al Sindaco Unico o al Collegio sindacale, <del>se nominati</del>, ovvero, a norma di legge, anche nel caso in cui non fosse nominato il Sindaco Unico o il Collegio sindacale, può essere affidata ad un Revisore nominato con decisione dei soci e funzionante secondo le norme stabilite per le società per azioni.</p>
<p><b>TITOLO VII: BILANCIO E UTILI</b></p> <p><b>Articolo 25 - Esercizio sociale</b></p> <p>L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>Alla fine di ogni esercizio il Consiglio d'Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico procede alla compilazione del bilancio sociale a norma di legge, che viene comunicato al Sindaco unico o al Collegio sindacale almeno trenta giorni prima del giorno fissato per l'assemblea che deve discuterlo.</p>	<p><b>TITOLO VII: BILANCIO E UTILI</b></p> <p><b>Articolo <del>25</del> 24 - Esercizio sociale</b></p> <p>L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>Alla fine di ogni esercizio il Consiglio d'Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico procede alla compilazione del bilancio sociale a norma di legge, che viene comunicato al Sindaco unico o al Collegio sindacale, <del>se nominati</del>, almeno trenta giorni prima del giorno fissato per l'assemblea che deve discuterlo.</p>
<p><b>Articolo 26 - Distribuzione degli utili</b></p>	<p><b>Articolo <del>26</del> 25 - Distribuzione degli utili</b></p>

<p>Gli utili netti, dedotta la quota di cui all'art. 2430 c.c. e quella relativa ad altre riserve eventualmente disposte dall'Assemblea, vengono ripartiti tra i soci proporzionalmente alla partecipazione al capitale sociale.</p>	<p>Gli utili netti, dedotta la quota di cui all'art. 2430 c.c. E quella relativa ad altre riserve eventualmente disposte dall'Assemblea, vengono ripartiti tra i soci proporzionalmente alla partecipazione al capitale sociale.</p>
<p><b>TITOLO VIII: SCIOGLIMENTO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 27 - Scioglimento</b></p> <p>Nel caso di scioglimento della Società l'assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina ed, eventualmente, alla sostituzione dei liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi.</p> <p>L'attivo netto residuo è attribuito ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale.</p>	<p><b>TITOLO VIII: SCIOGLIMENTO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo <del>27</del> 26 - Scioglimento</b></p> <p>Nel caso di scioglimento della Società l'assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina ed, eventualmente, alla sostituzione dei liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi.</p> <p>L'attivo netto residuo è attribuito ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale.</p>
<p><b>TITOLO IX: DISPOSIZIONI GENERALI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 28 - Controversie</b></p> <p>Qualunque controversia, ad eccezione di quelle inderogabilmente riservate all'autorità giudiziaria ordinaria, che insorgesse tra i Soci, tra gli Amministratori o tra i Soci e gli Amministratori, o tra i Soci e la Società, o tra gli Amministratori e la Società, o tra questa e gli eredi dei Soci e degli Amministratori, relativamente ai rapporti sociali o all'interpretazione o applicazione del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un unico arbitro amichevole compositore, su istanza della parte più diligente, dal presidente del Tribunale di Genova.</p> <p>L'arbitro esprimerà il lodo entro sessanta giorni dalla nomina in modo amichevole e secondo equità, ma sempre garantendosi il contraddittorio.</p> <p>Qualora l'arbitro ammettesse mezzi di prova o disponesse consulenze, il termine si intenderà prorogato automaticamente e andrà a scadere il sessantesimo giorno dal compimento dell'ultimo atto istruttorio o, se successivo, dall'ultimo atto relativo alla consulenza.</p> <p>Il lodo, comunicato alle parti tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente anche una succinta motivazione delle determinazioni adottate, sarà inappellabile. Esso indicherà anche a carico di chi dovrà essere posto il compenso spettante all'arbitro.</p>	<p><b>TITOLO IX: DISPOSIZIONI GENERALI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo <del>28</del> 27 - Controversie</b></p> <p>Qualunque controversia, ad eccezione di quelle inderogabilmente riservate all'autorità giudiziaria ordinaria, che insorgesse tra i Soci, tra gli Amministratori o tra i Soci e gli Amministratori, o tra i Soci e la Società, o tra gli Amministratori e la Società, o tra questa e gli eredi dei Soci e degli Amministratori, relativamente ai rapporti sociali o all'interpretazione o applicazione del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un unico arbitro amichevole compositore, su istanza della parte più diligente, dal presidente del Tribunale di Genova.</p> <p>L'arbitro esprimerà il lodo entro sessanta giorni dalla nomina in modo amichevole e secondo equità, ma sempre garantendosi il contraddittorio.</p> <p>Qualora l'arbitro ammettesse mezzi di prova o disponesse consulenze, il termine si intenderà prorogato automaticamente e andrà a scadere il sessantesimo giorno dal compimento dell'ultimo atto istruttorio o, se successivo, dall'ultimo atto relativo alla consulenza.</p> <p>Il lodo, comunicato alle parti tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente anche una succinta motivazione delle determinazioni adottate, sarà inappellabile. Esso indicherà anche a carico di chi dovrà essere posto il compenso spettante all'arbitro.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 29 - Relazione previsionale aziendale - controlli</b></p>	<p style="text-align: center;"><del><b>Articolo 29 - Relazione previsionale aziendale - controlli</b></del></p>

<p>La società è soggetta al controllo analogo del Comune di Genova e soggetta al regolamento sui controlli delle società partecipate dal Comune di Genova approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 9/04/2013 e ss.mm.ii.</p> <p>Per la definizione degli indirizzi strategici di cui all'art. 170, D.lgs. 267 del 2000, alla cui realizzazione la Società deve tendere nel triennio successivo alla loro adozione da parte del Comune di Genova, l'Organo Amministrativo trasmette, entro i termini previsti, al Comune di Genova la Relazione Previsionale Aziendale.</p> <p>La Relazione Previsionale Aziendale contiene:</p> <p>a) il piano industriale o piano strategico relativo alla programmazione societaria in tema di performance attese e organizzative di validità triennale;</p> <p>b) una relazione indicante gli obiettivi imprenditoriali, strategici e gestionali, con il relativo dettaglio degli investimenti per ciascun esercizio del triennio e indicazione delle relative modalità di copertura finanziaria;</p> <p>c) il budget annuale espresso in termini di conto economico, stato patrimoniale, con l'indicazione delle previsioni relative ai costi e ai ricavi anche in relazione agli obiettivi di cui alla lettera b);</p> <p>d) una relazione che individui i principali fattori di rischio che possono compromettere l'integrità del patrimonio e la continuità dell'attività, che gravano sulle risorse umane utilizzate ovvero che possano determinare costi aggiuntivi anche derivanti da contenziosi;</p> <p>e) il piano annuale delle assunzioni per l'anno successivo corredato di un'analisi dello sviluppo della società che giustifichi il fabbisogno e da una relazione sui costi del personale che dia evidenza dei passaggi di livello, dell'eventuale modifica del contratto collettivo di appartenenza, del salario accessorio inteso come superminimi, assegni ad personam, fringe benefits e straordinari, anche al fine di alimentare la banca dati relativa ai dati del personale, al loro reclutamento e al conferimenti di incarichi ai dipendenti;</p> <p>f) il piano annuale degli acquisti.</p> <p>La Relazione Previsionale Aziendale è corredata da un parere espresso dal collegio sindacale o dal sindaco unico.</p>	<p><del>La società è soggetta al controllo analogo del Comune di Genova e soggetta al regolamento sui controlli delle società partecipate dal Comune di Genova approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 9/04/2013 e ss.mm.ii.</del></p> <p><del>Per la definizione degli indirizzi strategici di cui all'art. 170, D.lgs. 267 del 2000, alla cui realizzazione la Società deve tendere nel triennio successivo alla loro adozione da parte del Comune di Genova, l'Organo Amministrativo trasmette, entro i termini previsti, al Comune di Genova la Relazione Previsionale Aziendale.</del></p> <p><del>La Relazione Previsionale Aziendale contiene:</del></p> <p><del>a) il piano industriale o piano strategico relativo alla programmazione societaria in tema di performance attese e organizzative di validità triennale;</del></p> <p><del>b) una relazione indicante gli obiettivi imprenditoriali, strategici e gestionali, con il relativo dettaglio degli investimenti per ciascun esercizio del triennio e indicazione delle relative modalità di copertura finanziaria;</del></p> <p><del>c) il budget annuale espresso in termini di conto economico, stato patrimoniale, con l'indicazione delle previsioni relative ai costi e ai ricavi anche in relazione agli obiettivi di cui alla lettera b);</del></p> <p><del>d) una relazione che individui i principali fattori di rischio che possono compromettere l'integrità del patrimonio e la continuità dell'attività, che gravano sulle risorse umane utilizzate ovvero che possano determinare costi aggiuntivi anche derivanti da contenziosi</del></p> <p><del>e) il piano annuale delle assunzioni per l'anno successivo corredato di un'analisi dello sviluppo della società che giustifichi il fabbisogno e da una relazione sui costi del personale che dia evidenza dei passaggi di livello, dell'eventuale modifica del contratto collettivo di appartenenza, del salario accessorio inteso come superminimi, assegni ad personam, fringe benefits e straordinari, anche al fine di alimentare la banca dati relativa ai dati del personale, al loro reclutamento e al conferimenti di incarichi ai dipendenti;</del></p> <p><del>f) il piano annuale degli acquisti.</del></p> <p><del>La Relazione Previsionale Aziendale è corredata da un parere espresso dal collegio sindacale o dal sindaco unico.</del></p>
<p><b>Articolo 30 - Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi ed obiettivi strategici e sul mantenimento degli equilibri finanziari</b></p>	<p><del><b>Articolo 30 - Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi ed obiettivi strategici e sul mantenimento degli equilibri finanziari</b></del></p>

<p>Entro i termini stabiliti dal Regolamento di cui all'articolo 29 comma 1, l'Organo amministrativo trasmette al Comune di Genova una relazione scritta sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici assegnati e degli eventuali scostamenti affinché l'Amministrazione comunale assuma le necessarie azioni correttive.</p> <p>La relazione all'uopo predisposta dall'Organo amministrativo si compone di un documento di rendicontazione riguardante i dati economici, patrimoniali e finanziari e le operazioni concluse con finalità di controllo strategico.</p> <p>La relazione sull'andamento di gestione è corredata da un parere espresso dal collegio sindacale o dal sindaco unico.</p>	<p><del>Entro i termini stabiliti dal Regolamento di cui all'articolo 29 comma 1, l'Organo amministrativo trasmette al Comune di Genova una relazione scritta sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici assegnati e degli eventuali scostamenti affinché l'Amministrazione comunale assuma le necessarie azioni correttive.</del></p> <p><del>La relazione all'uopo predisposta dall'Organo amministrativo si compone di un documento di rendicontazione riguardante i dati economici, patrimoniali e finanziari e le operazioni concluse con finalità di controllo strategico.</del></p> <p><del>La relazione sull'andamento di gestione è corredata da un parere espresso dal collegio sindacale o dal sindaco unico.</del></p>
<p><b>Articolo 31 - Principali obblighi di informazione e segnalazione</b></p> <p>Il presidente del collegio sindacale o il sindaco unico invia all'azionista, Comune di Genova almeno quindici giorni prima, in occasione di assemblee di soci che abbiano all'ordine del giorno operazioni di carattere straordinario o strategico, un proprio parere a corredo di una relazione dettagliata sulle motivazioni che sono alla base dell'operazione proposta.</p> <p>Gli Organi sociali si impegnano al rispetto delle scadenze stabilite dal Regolamento di cui all'articolo 29 comma 1 al fine di garantire all'azionista Comune di Genova i tempi necessari per l'approvazione dei documenti di programmazione e consuntivazione economico - finanziaria previsti dal D.lgs. 267 del 2000 o di eventuali ulteriori obblighi previsti dalle disposizioni normative vigenti.</p>	<p><del><b>Articolo 31 - Principali obblighi di informazione e segnalazione</b></del></p> <p><del>Il presidente del collegio sindacale o il sindaco unico invia all'azionista, Comune di Genova almeno quindici giorni prima, in occasione di assemblee di soci che abbiano all'ordine del giorno operazioni di carattere straordinario o strategico, un proprio parere a corredo di una relazione dettagliata sulle motivazioni che sono alla base dell'operazione proposta.</del></p> <p><del>Gli Organi sociali si impegnano al rispetto delle scadenze stabilite dal Regolamento di cui all'articolo 29 comma 1 al fine di garantire all'azionista Comune di Genova i tempi necessari per l'approvazione dei documenti di programmazione e consuntivazione economico - finanziaria previsti dal D.lgs. 267 del 2000 o di eventuali ulteriori obblighi previsti dalle disposizioni normative vigenti.</del></p>
<p><b>Articolo 32 - Relazione finale sullo stato di attuazione degli indirizzi e degli obiettivi strategici e sui risultati di gestione</b></p> <p>Entro i termini stabiliti dal Regolamento di cui all'articolo 29 comma 1 l'Organo amministrativo predisporre una relazione finale sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici assegnati dal Comune di Genova e sulle risultanze di preconsuntivo della gestione.</p>	<p><del><b>Articolo 32 - Relazione finale sullo stato di attuazione degli indirizzi e degli obiettivi strategici e sui risultati di gestione</b></del></p> <p><del>Entro i termini stabiliti dal Regolamento di cui all'articolo 29 comma 1 l'Organo amministrativo predisporre una relazione finale sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici assegnati dal Comune di Genova e sulle risultanze di preconsuntivo della gestione.</del></p>
<p><b>Articolo 33 - Rinvio</b></p> <p>Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.</p>	<p><del><b>Articolo 33 28 - Rinvio</b></del></p> <p><del>Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.</del></p>



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
185 0 0 N. 2018-DL-376 DEL 23/10/2018 AD OGGETTO:  
INDIRIZZI PER LA CESSIONE DEL 100% DELLE QUOTE DEL  
COMUNE DI GENOVA IN FARMACIE GENOVESI S.R.L -  
TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITA' DEL DIRITTO DI  
ESERCIZIO DELLE 8 FARMACIE COMUNALI A SOCIETA'  
FARMACIE GENOVESI SRL - MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE  
- AUTORIZZAZIONE.**

**PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

30/10/2018

Il Dirigente Responsabile  
[Dott.ssa Lidia Bocca]



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO  
ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

<b>CODICE UFFICIO: 185 0 0</b>	<b>DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE SOCIETARIA</b>
<b>Proposta di Deliberazione N. 2018-DL-376 DEL 23/10/2018</b>	

<b>OGGETTO: INDIRIZZI PER LA CESSIONE DEL 100% DELLE QUOTE DEL COMUNE DI GENOVA IN FARMACIE GENOVESI S.R.L - TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITA' DEL DIRITTO DI ESERCIZIO DELLE 8 FARMACIE COMUNALI A SOCIETA' FARMACIE GENOVESI SRL - MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE – AUTORIZZAZIONE.</b>
---

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno	
			Anno	Numero

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -
(*)					


(\*) Si provvederà alla variazione di bilancio in entrata per un importo presunto di € 9.923.641,00.

c) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipazione (controllata/collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera
(**)				

(\*\*) Si provvederà alla cancellazione del valore della partecipazione in Farmacie Genovesi s.r.l. iscritta a rendiconto 2017 per un valore di € 25.036,00 a conclusione del contratto di vendita.

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:

Genova, 30 /10 /2018

La Dirigente  
Dott.ssa Lidia Bocca



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
185 0 0 N. 2018-DL-376 DEL 23/10/2018 AD OGGETTO:  
INDIRIZZI PER LA CESSIONE DEL 100% DELLE QUOTE DEL  
COMUNE DI GENOVA IN FARMACIE GENOVESI S.R.L -  
TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITA' DEL DIRITTO DI  
ESERCIZIO DELLE 8 FARMACIE COMUNALI A SOCIETA'  
FARMACIE GENOVESI SRL - MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE  
- AUTORIZZAZIONE.**

**PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

31/10/2018

Il Dirigente Responsabile  
[Dott.ssa Stefania Villa]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
185 0 0 N. 2018-DL-376 DEL 23/10/2018 AD OGGETTO:  
INDIRIZZI PER LA CESSIONE DEL 100% DELLE QUOTE DEL  
COMUNE DI GENOVA IN FARMACIE GENOVESI S.R.L -  
TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITA' DEL DIRITTO DI  
ESERCIZIO DELLE 8 FARMACIE COMUNALI A SOCIETA'  
FARMACIE GENOVESI SRL - MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE  
- AUTORIZZAZIONE.**

<b>ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)</b>
Non necessita.

31/10/2018

Il Direttore Servizi Finanziari  
[Dott.ssa Stefania Villa]



### **Collegio dei Revisori dei Conti del Comune Di Genova**

Parere relativo alla proposta n. 2018/DL/376 del 23.10.2018 ad oggetto: ” “Indirizzi per la cessione del 100% delle quote del Comune di Genova in Farmacie Genovesi s.r.l - trasferimento della titolarità del diritto di esercizio delle 8 farmacie comunali a Società Farmacie Genovesi srl - Modifica dello statuto sociale – Autorizzazione.”

Ai sensi dell’articolo 239 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.sm.ii. il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Genova, con riferimento alla proposta 2018/DL/376 del 23.10.2018 ad oggetto: “Indirizzi per la cessione del 100% delle quote del Comune di Genova in Farmacie Genovesi s.r.l - trasferimento della titolarità del diritto di esercizio delle 8 farmacie comunali a Societa’ Farmacie Genovesi srl - Modifica dello statuto sociale – Autorizzazione.”, tenuto conto dei pareri espressi dai Dirigenti Responsabili,

esprime parere favorevole

#### Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Massimo Alberghi  
Dott.ssa Grazia Colella  
Dott. Roberto Madrignani

(firmato digitalmente)

Taggia, 31 ottobre 2018